

52551/14

51

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 29/09/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO
- Dott. ADET TONI NOVIK
- Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
- Dott. FILIPPO CASA
- Dott. RAFFAELLO MAGI

- Presidente - SENTENZA N. 2617/2014
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 8449/2014
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A. [redacted] N. IL [redacted]

avverso l'ordinanza n. [redacted] TRIBUNALE di RAVENNA, del
17/10/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *CARMINE STABILE, che ha chiesto
il rinvio del ricorso*

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 17.10.2013 il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato estinta per avvenuta espiazione la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici applicata ad A. [redacted] con sentenza pronunciata il 17.05.2007 dalla Corte d'appello di Bologna, contestualmente dichiarando inammissibile l'istanza del condannato di estinzione delle residue pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per effetto dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, sul presupposto che la natura di misura alternativa alla pena detentiva comportava che solo a quest'ultima dovesse riferirsi l'effetto estintivo previsto dall'art. 47 comma 12 ord.pen..
2. Ricorre per cassazione A. [redacted] i Al. [redacted], personalmente, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 47 comma 12 ord.pen., rilevando che l'ampiezza dell'effetto estintivo previsto dalla norma, comprensivo di "ogni altro effetto penale", doveva estendersi alle pene accessorie applicate con la sentenza di condanna.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
2. L'art. 47 comma 12 ord.pen., nella sua formulazione attuale (quale risultante dalla modifica apportata dal D.L. n. 272 del 2005), stabilisce testualmente che l'esito positivo del periodo di prova conseguente all'affidamento del condannato al servizio sociale (che è stato pacificamente verificato, nel caso di specie, nei confronti del ricorrente) "estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale". La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il tempo di espiazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto modalità esecutiva della (sola) pena detentiva, non può essere utilmente computato anche ai fini della (contemporanea) espiazione di una pena accessoria (Sez. 1 n. 13499 del 9/03/2011, Rv. 249865), e dunque non è idoneo a produrre l'estinzione automatica di quest'ultima per effetto dell'avvenuta esecuzione della pena principale (vedi anche Sez. 1 n. 88 dell'11/01/1995, Rv. 200430, che ha valorizzato il dato testuale rappresentato dal mancato richiamo, nel citato comma 12 dell'art. 47 ord.pen., dopo la menzione dell'effetto estintivo di "ogni altro effetto penale", anche delle parole "della condanna", a differenza di quanto è previsto, ad esempio, dall'art. 178 cod. pen. con riguardo agli effetti della riabilitazione).
3. Ritiene questo Collegio che tale orientamento debba essere rimeditato e

superato, pervenendosi alla diversa conclusione ermeneutica dell'estinzione automatica delle pene accessorie, a seguito della sopravvenienza della sentenza n. 5859 del 27/10/2011 delle Sezioni Unite, Rv. 251688, che - con riguardo al tema speculare degli effetti dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale sulla considerazione della condanna agli effetti della recidiva - ha affermato il principio per cui della condanna alla pena espiata nelle forme dell'art. 47 ord. pen. non deve tenersi conto come precedente in grado di produrre gli effetti previsti dall'art. 99 cod. pen..

Le Sezioni Unite, muovendo dal disposto dell'art. 106 comma secondo cod. pen., secondo cui agli effetti della recidiva non deve tenersi conto delle condanne per le quali sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena che preveda anche l'estinzione degli effetti penali, con una formulazione che - al pari di quella contenuta nel comma 12 dell'art. 47 ord. pen. - non contiene alcuno specifico riferimento agli effetti "della condanna", hanno ritenuto del tutto ultronea una simile specificazione, posto che gli "effetti penali" ai quali fa riferimento la norma non possono che essere quelli della condanna, così che l'assenza di tale menzione non può assumere alcun significato ostativo alla comprensione, tra gli effetti penali estinti dal positivo esperimento del periodo di affidamento in prova, anche di quelli che riguardano la recidiva.

Poiché l'art. 20 cod. pen. definisce testualmente le pene accessorie come effetti penali della condanna, che conseguono di diritto alla stessa (così che la statuizione giudiziale che le applica ha natura eminentemente dichiarativa), deve concludersi che le pene stesse rientrano tra gli effetti automaticamente estinti, in forza del disposto dell'art. 47 comma 12 ord. pen., dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale: non residuando, pertanto, spazi valutativi che richiedano l'intervento del giudice di merito, la declaratoria di estinzione delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, applicate al ricorrente con la sentenza in data 17.05.2007 della Corte d'appello di Bologna, può essere dichiarata direttamente da questa Corte, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente a tale punto.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla pronuncia relativa alle residue pene accessorie, che dichiara estinte.

Così deciso il 29/09/2014

Il Consigliere estensore

Enrico Giuseppe Sandrin



Il Presidente

Maria Cristina Siotto

